Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 giugno 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1954, n. 277.

Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 9 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gli ufficiali dell'Esercito provenienti dalla posizione di fuori quadro che abbiano prestato servizio nella posizione stessa con incarico di organico, nonchè gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati investiti dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni organicamente devolute all'ufficiale di tale ultimo grado, ai sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2201, o del combinato disposto di detto art. 24 con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2193, o dell'art. 4 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, liquidano la pensione, rispettivamente sulla base dello stipendio del grado conseguito nella posizione di fuori quadro e sulla base dello stipendio del grado superiore, sempre che detti stipendi competessero agli interessati per le disposizioni ad essi applicabili.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951.

Art. 3.

Al maggior onere di lire 32.100.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 278.

Ricostituzione del comune di Germasino, in provincia di Como.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 marzo 1928, n. 548, con il quale i comuni di Germasino e di Stazzona furono soppressi e riuniti in Comune unico, con denominazione Stazzona Germasino e con capoluogo Stazzona;

Vista l'istanza 17 ottobre 1948, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Germasino ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Stazzona Germasino in data 7 maggio 1950, n. 62, in data 8 settembre 1951, n. 92, in data 31 ottobre 1953, n. 151, e della Deputazione provinciale di Como in data 21 novembre 1950, n. 7691, con le quali venne espresso parere in ordine alla predetta richiesta;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Germasino, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Al comune di Stazzona Germasino è restituita l'antica denominazione di Stazzona.

Art. 2.

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Stazzona ed il ricostituito comune di Germasino, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Stazzona Germasino alla data del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale del comune di Stazzona Germasino, che sarà inquadrato nei nuovi organici del comune di Germasino, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1954

Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 124. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 279.

Ricostituzione del comune di Pramollo, in provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 971, con il quale i comuni di San Germano Chisone, Pramollo e Inverso Porte furono soppressi e fusi in Comune unico con denominazione Germano Chisone, mutata successivamente con regio decreto 25 ottobre 1928, n. 2490, in San Germano Chisone;

Vista l'istanza 16 settembre 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Pramollo ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di San Germano Chisone in data 17 ottobre 1946, n. 69/43, e della Deputazione provinciale di Torino in data 3 novembre 1947, n. 26, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Pramollo, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di San Germano Chisone e il ricostituito comune di Pramollo, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di San Germano Chisone.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di San Germano Chisone, che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 136. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 280.

Ricostituzione dei comuni di Vallo Torinese e di Varisella, in provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1927, n. 2203, con il quale i comuni di Vallo Torinese e di Varisella furono aggregati al comune di Fiano;

Viste le istanze 3 settembre 1945 e 26 gennaio 1946, con le quali la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Vallo Torinese e Varisella ne hanno chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Fiano, in data 16 giugno 1946, n. 28, in data 16 giugno 1946, n. 27, e della Deputazione provinciale di Torino in data 23 giugno 1947, n. 15, e in data 23 agosto 1946, n. 20, con le quali venne espresso parere in ordine alle predette richieste;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Sono ricostituiti i comuni di Vallo Torinese e di Varisella, in provincia di Torino, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data delle rispettive soppressioni.

Art. 2.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Fiano e i ricostituiti comuni di Vallo Torinese e di Varisella, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Fiano.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Fiano, che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 135. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 281.

Ricostituzione del comune di Villesse, in provincia di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 678, con il quale i comuni di Romans, Versa e Villesse furono soppressi e riuniti in Comune unico con denominazione e capoluogo « Romans d'Isonzo »;

Vista l'istanza 11 settembre 1949, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Villesse ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Romans d'Isonzo in data 13 settembre 1949, n. 52 e della Deputazione provinciale di Gorizia in data 24 aprile 1950, n. 64, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Villesse, in provincia di Gorizia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Romans d'Isonzo e il ricostituito comune di Villesse, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Romans d'Isonzo.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Romans d'Isonzo, che sarà inquadrato nei nuovi organici del comune di Villesse, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 134. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954, n. 282.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna ad acquistare un'area edificatoria per la costruzione della nuova sede camerale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 27 in data 18 febbraio 1954, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna ha stabilito di acquistare un'area edificatoria di complessivi mq. 1727 per la costruzione della nuova sede camerale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna è autorizzata ad acquistare dalla Società per azioni Eridania e dall'Ente Ravennate per la ricostruzione edilizia, rispettivamente mq. 353 e mq. 1374 di terreno edificatorio, per la costruzione della nuova sede camerale, giuste le condizioni specificate nella deliberazione n. 27 del 18 febbraio 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 139. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1954.

Sostituzione del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e nomina di un consigliere di amministrazione della Cassa medesima.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);

Visti i propri decreti in data 27 settembre 1950 e 21 novembre 1953, con i quali il prof. Nicola Tridente e l'avv. Luigi Tavassi La Greca furono rispettivamente nominati vice-presidente e consigliere di amministrazione della Cassa stessa;

Viste le dimissioni presentate dal prof. Nicola Tridente dalla carica anzidetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Luigi Tavassi La Greca è nominato vice-presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, in sostituzione del prof. Nicola Tridente, che è nominato consigliere di amministrazione della Cassa medesima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1954

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1954
Registro n. 92 *Presidenza, foglio n.* 21. — FLAMMIA

(2908)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1954.

Misura del diritto di monopolio sul preparato antimalarico sintetico denominato « Clorochina » di produzione della ditta Bayer di Leverkusen (Germania).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, sulla istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 466, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visto l'art 3 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1939, che estende ai preparati sintetici — che il Consiglio superiore di sanità designa utili per la cura della malaria — le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736 sopracitato;

Visto il parere espresso dal suddetto Consiglio superiore di sanità nell'adunanza del 21 luglio 1953, col quale viene riconosciuta al preparato sintetico denominato « Clorochina » di produzione della ditta Bayer di Leverkusen (Germania) un'efficacia terapeutica pari a 2,04 volte quella dell'Atebrina e lo designa idoneo nella profilassi e terapia della malaria;

Considerato che la misura del diritto di monopolio per la « Clorochina » deve conseguentemente determinarsi applicando lo stesso coefficiente di maggiorazione all'attuale diritto di monopolio dell'Atebrina di lire 4800 al chilogrammo, stabilito con decreto Ministeriale 3 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1946;

Riconosciuta la necessità di estendere al suddetto preparato sintetico « Clorochina » il trattamento già fatto all'« Atebrina » col decreto interministeriale 3 ottobre 1939, e successive modificazioni;

Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 3 ottobre 1939, vengono estese al preparato antimalarico sintetico denominato « Clorochina » di produzione della ditta Bayer di Leverkusen (Germania).

Art. 2.

Il preparato anzidetto, quando sia ammesso alla vendita nel territorio della Repubblica, viene sottoposto al pagamento di un diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, nella misura di L. 9800 (novemilaottocento) al chilogrammo netto.

Art. 3.

Le specialità farmaceutiche contenenti, in qualsiasi quantità, il preparato di cui ai precedenti articoli, quando vengano ammesse alla vendita nel territorio della Repubblica, sono del pari assoggettate al pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, da calcolarsi sulla base della misura indicata dal precedente art. 2 e proporzionalmente al quantitativo del preparato medesimo in esse specialità contenuto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1954

Il Ministro per le finanze
ZOLI

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1954
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 294. — TAFURI

(2907)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1954.

Sostituzione di un componente il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale viene istituito, con sede in Ancona, l'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato nazionale della pesca » e se ne approva lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1366, che approva il nuovo statuto dell'Ente stesso;

Visti i propri decreti 6 novembre 1952, 20 gennaio 1953 e 6 novembre 1953, concernenti la nomina per il triennio 6 novembre-5 novembre 1955, dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante del Ministero dei trasporti, giusta la designazione fatta dallo stesso Ministero;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Vittorio De Rosa è chiamato a far parte del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione dell'ingegnere Guido Marinelli.

Roma, addì 12 maggio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(2909)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Massa relativo alla piazza degli Aranci

Con decreto Ministeriale 3 giugno 1954, n. 1758, è stato approvato con una prescrizione il piano di ricostruzione di Massa relativo alla piazza degli Aranci vistato in due planimetrie in scala 1:500 in una planimetria in scala 1:1000 e relativi profili altimetrici.

Per l'esecuzione delle opere previste in detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del suddetto decreto.

(2855)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Forlì

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 4 giugno 1954, n. 4333, il dott. Aldo Lombardini è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Forlì, in sostituzione del dott. Alessandro Schiavi, decaduto dall'incarico per maturato quadriennio.

(2856)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ufficio di cinque cooperative di Napoli e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 aprile 1954, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa fra reduci « La Partenopea », con sede in Napoli;

2) Società cooperativa « L'Elettrica », con sede in Napoli;

3) Società cooperativa di consumo « La Provvidente », con sede in Napoli;

4) Società cooperativa « Recupero », con sede in Torre Annunziata;

5) Società cooperativa « Imprese Marittime C.I.M.R. », con sede in Napoli.

(2813)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Ruoli di anzianità del personale

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, secondo la situazione al 1° gennaio 1954.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2924)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 giugno 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,76	635 —
» Firenze	624,80	633 —
» Genova	624,80	634,50
» Milano	624,80	635 —
» Napoli	624,70	634,80
» Palermo	—	—
» Roma	624,79	635,25
» Torino	624,75	633 —
» Trieste	624,78	
» Venezia	624,78	635 —

Media dei titoli del 14 giugno 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,10
Id. 3,50 % 1902	63,[illegible]
Id. 3 % lordo	82,50
Id. 5 % 1935	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	82,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,40
Id. 5 % 1936	94,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 giugno 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,79
1 dollaro canadese	»	635,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,43

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 29 gennaio 1954, n. 4358, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento è costituita come appresso:

Presidente

Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;

D'Angelo dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia,

Curaba dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Stornajuolo Anna, ostetrica condotta.

Segretario:

Vella dott. Antonino, primo segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 maggio 1954

(2765) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B), indetto con decreto Ministeriale 2 gennaio 1953.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio successivo, registro n. 3, foglio n. 143, con cui fu indetto un concorso per esami a cinquanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*);

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 dello stesso mese, registro n. 19, foglio n. 179, con cui venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso a cinquanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*), indetto con decreto Ministeriale 2 gennaio 1953:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Media prove orale	Votazione complessiva
1. Lucidi Franco	8,500	8,260	16,760
2. Rossi Valentino	8,450	7,660	16,110
3. Potente Gelsira Fausta	8,016	7,530	15,546
4. Ercolini Giorgio	7,933	7,500	15,433
5. Tocco Maria Lucrezia	7,266	8,100	15,366
6. Grillo Salvatore	8,000	7,350	15,350
7. Raineri Angelo	7,500	7,845	15,345
8. Petitto Alfonso Francesco	7,333	8,000	15,333
9. Meledandri Giovanni	7,266	8,000	15,266
10. Ocello Biagio	8,500	6,760	15,260
11. Lanzi Antonio	7,666	7,570	15,236
12. Leo Cataldo	7,766	7,440	15,206
13. Annibale Benito, combattente	8,000	7,140	15,140
14. Natale Ferruccio	7,250	7,860	15,110
15. Torre Ulderico, combattente	8,000	7,100	15,100
16. Causarano Giuseppe	7,766	7,330	15,096
17. Anghilante Onorata	7,600	7,495	15,095
18. Lettieri Mario Rosario	7,600	7,490	15,090
19. D'Amato Antonio	7,616	7,460	15,076
20. Pietri Maria Carmina	8,266	6,800	15,066
21. Moi Renato	8,000	7,000	15,000
22. Dolci Maria Adelaide	7,666	7,330	14,996
23. Mauri Nilo, combattente, inv. di guerra	7,900	7,020	14,920
24. Costamagna Giovanni	7,733	7,145	14,878
25. Castelli Paolo	7,933	6,940	14,873
26. Barisciani Salvatore	7,750	7,100	14,850
27. Marchionne Antonio	7,366	7,300	14,666
28. Ferrara Tullio	7,333	7,300	14,633
29. Spina Antonio	7,866	6,650	14,516
30. Olivieri Orlando	7,000	7,500	14,500
31. Simeoni Antonio	7,666	6,760	14,426
32. Giacca Savino	7,166	7,200	14,366
33. Ceteroni Ornello, combattente	7,000	7,340	14,340
34. Lacchè Ubaldo	7,066	7,250	14,316
35. Torlone Giulia	7,000	7,300	14,300
36. Schininà Emanuele	8,083	6,200	14,283
37. Rinaldo Carlo Maria	7,116	7,160	14,276
38. Passi Armando	7,733	6,500	14,233
39. Faro Alfio	7,000	7,200	14,200
40. Desideri Giuliano	7,166	7,020	14,186
41. Murgia Benedetto, combattente	7,866	6,300	14,166
42. Giannini Francesco Antonio	7,000	7,150	14,150
43. D'Arace Antonio	7,333	6,800	14,133
44. Iannece Alessandro	7,233	6,850	14,083
45. Gallinari Giancarlo	7,166	6,900	14,066
46. Marasciuolo Giovanni	7,566	6,440	14,006
47. Zucco Carlo	7,583	6,420	14,003
48. Mariani Remo	7,000	7,000	14,000
49. Capasa Giuseppe	7,266	6,560	13,826
50. Loi Maria	7,000	6,800	13,800
51. D'Angora Pasqualina	7,150	6,560	13,710
52. Sacco Ilario Raoul	7,666	6,000	13,666
53. Pignotti Renato	7,100	6,550	13,650
54. Matergia Giovanni Michele	7,500	6,100	13,600
55. Paielli Giona	7,283	6,300	13,583
56. Colavincenzo Luigi	7,000	6,580	13,580
57. De Iaco Salvatore, orfano di guerra	7,533	6,000	13,533
58. Compagno Giuseppe	7,333	6,160	13,493
59. Garrapa Giovanni, orfano di guerra	7,083	6,400	13,483
60. Carmosino Giuseppe, combattente	7,200	6,280	13,480
61. Lo Reto Francesco Paolo	7,000	6,400	13,400
62. Brancato Francesco, profugo A.I.	7,333	6,000	13,333
63. Cerioni Marisa	7,266	6,060	13,326

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Lucidi Franco
2. Rossi Valentino
3. Potente Gelsira Fausta
4. Ercolini Giorgio
5. Tocco Maria Lucrezia
6. Grillo Salvatore
7. Raineri Angelo
8. Petitto Alfonso Francesco
9. Meledandri Giovanni
10. Ocello Biagio
11. Lanzi Antonio
12. Leo Cataldo
13. Annibale Benito, combattente
14. Natale Ferruccio
15. Torre Ulderico, combattente
16. Causarano Giuseppe
17. Anghilante Onorata
18. Lettieri Mario Rosario
19. D'Amato Antonio
20. Pietri Maria Carmina
21. Moi Renato
22. Dolci Maria Adelaide
23. Mauri Nilo, combattente, invalido di guerra
24. Costamagna Giovanni
25. Castelli Paolo
26. Barisciani Salvatore
27. Marchionne Antonio
28. Ferrara Tullio
29. Spina Antonio
30. Olivieri Orlando
31. Simeoni Antonio
32. Giacca Savino
33. Ceteroni Ornello, combattente
34. Lacchè Ubaldo
35. Torlone Giulia
36. Schininà Emanuele
37. Rinaldo Carlo Maria
38. Passi Armando
39. Faro Alfio
40. Desideri Giuliano
41. Murgia Benedetto, combattente
42. Giannini Francesco Antonio
43. D'Arace Antonio
44. Iannece Alessandro
45. Gallinari Giancarlo
46. Marasciuolo Giovanni
47. De Iaco Salvatore, orfano di guerra
48. Garrapa Giovanni, orfano di guerra
49. Carmosino Giuseppe, combattente
50. Brancato Francesco, profugo A. I.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Zucco Carlo
2. Mariani Remo
3. Capasa Giuseppe
4. Loi Maria
5. D'Angora Pasqualina
6. Sacco Ilario Raoul
7. Pignotti Renato
8. Matergia Giovanni Michele
9. Paielli Giona
10. Colavincenzo Luigi
11. Compagno Giuseppe
12. Lo Reto Francesco Paolo
13. Cerioni Marisa

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1954
Registro n. 10, *foglio n.* 392

(2926)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Cles ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto Commissariale 23 novembre 1953, n. 22929/III.a, il dott. Rippa Italo ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Rippa Italo è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Cles ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 31 maggio 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Bedollo ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto Commissariale 23 novembre 1953, n. 22929/III.a, il dott. Demattè Aldo ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Demattè Aldo di Saverio è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Bedollo ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 5 giugno 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

(2920)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.